



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI**

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

MODALITA' ATTUATIVE PER IL DEPOSITO DI ACCORDO CONTESTUALE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

premess

- che la Riforma c.d. Cartabia ha inteso ampliare l'ambito di utilizzo della procedura di negoziazione assistita, valorizzando così l'istituto come una forma di giustizia complementare;
- che l'art. 473 bis.49 c.p.c. introdotto dal D. Lgs. n.149/2022 ha previsto il cumulo delle domande di separazione e di divorzio nei procedimenti contenziosi;
- che con ordinanza n. 28727 del 16.10.2023 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione di rito riguardante l'ammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, affermando il seguente principio di diritto: *"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"*;
- che appare, dunque, indubitabile l'ammissibilità del cumulo della separazione e dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche tramite accordi di negoziazione assistita;

ritenuto

opportuno regolamentare le modalità di presentazione alla Procura della Repubblica degli accordi di negoziazione assistita che contengano contestualmente la volontà delle parti di separarsi e di divorziare, nonché le relative condizioni concordate

STABILISCONO

le seguenti modalità:

1. In caso di deposito contestuale di accordi aventi ad oggetto sia la separazione dei coniugi sia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti, maturato il presupposto indicato nell'art. 3 n.2 lett. b) L.898/1970, si impegnano a depositare una istanza congiunta nella quale dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni tutte formulate nell'accordo di divorzio già sottoscritto e già depositato, entro il termine di 30 giorni a decorrere dallo spirare del termine di 6 mesi previsto nel citato art. 3 n.2 lett b) L.898/70.


2. Nel caso in cui le parti non presentino l'istanza congiunta di cui al precedente punto 1), l'accordo di divorzio sarà considerato come rinunciato e, dunque, non proposto; l'Ufficio della Procura provvederà all'archiviazione degli atti limitatamente al divorzio.
3. Qualora venga emessa l'autorizzazione/nullaosta sull'accordo di divorzio, a seguito della avvenuta presentazione dell'istanza congiunta di cui al punto 1), la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio decorreranno dalla data della predetta istanza congiunta.

Il presente atto, unitamente al modello per la redazione dell'istanza congiunta, sarà pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli, sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e ne sarà data diffusione agli iscritti.

Tivoli, 10/04/2025


Il Procuratore f.f. della Repubblica di Tivoli

Dott. Francesco Menditto



La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Avv. Eliana Lelli



STABILISCONO

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Avv. Eliana Lelli